



PROT. N° 4708 Comune di Paterno

(Provincia di Potenza)
DEL 19 GIU. 2020 P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 3403201

ORDINANZA N. ro 25

Paterno, li 19 Giugno 2020

OGGETTO: Regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti sul territorio del Comune di Paterno.

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza n. 15 del 19/04/2012, in recepimento del D.L. 201/2011 e del D.L. 5/2012; disponeva in merito alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività produttive ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, permanendo in capo agli esercenti il solo obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura con cartelli o altri mezzi idonei in modo ben visibile anche dall'esterno del proprio esercizio;

Rilevato che nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.L. n. 59/2010, fino ad ultimo i DD.LL. 138/2011, 201/2011 e 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

Considerato che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Rilevato che tale situazione è testimoniata anche da segnalazioni da parte di cittadini che lamentano disagi causati prevalentemente dallo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, dai comportamenti di alcuni avventori che non rispettano le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sulle aree pubbliche nelle immediate vicinanze degli esercizi;

Dato atto che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, attualmente in atto, sono state emanate una serie di misure normative, sia governative che regionali, tese a prevenire il diffondersi del contagio;

Vista l'ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020, con la quale, all'art. 1 viene testualmente riportato:



Comma 1 *“Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l' 11 giugno 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.*

Comma 2. *Le attività economiche, produttive e ricreative operano adottando tutte le misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento interpersonale, nonché le specifiche misure di protezione e contenimento del contagio da COVID-19 definite, per singola attività, nelle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" di cui al comma 1, e le misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.*

Ritenuto opportuno e doveroso ⁽¹⁾ adottare un provvedimento di disciplina degli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché introdurre ulteriori disposizioni al fine di:

- salvaguardare l'interesse pubblico assicurando ai cittadini apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno arginando le potenziali situazioni di disturbo della quiete pubblica e gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori locali;
- uniformare gli orari degli esercizi interessati in tutto il periodo dell'anno per consentire un'ampia apertura al pubblico degli stessi contenuta con le esigenze e i diritti dei cittadini residenti nelle vicinanze delle attività;
- tutelare la salute pubblica sottolineando la fondamentale importanza dell'adozione, da parte degli operatori commerciali, delle misure contenute nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;*

Considerata la necessità di provvedere;

Visti il T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, N. 635;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011 n. 214;

Vista la legge n. 287/91;

Vista la legge 26/10/1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il D.L. n. 33/2020, il D.P.C.M. 11/06/2020;

Vista l'ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020, *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni in materia di attività economiche, produttive e ricreative"* ;

Visto l'art. 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari e le attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti sul territorio comunale, nel modo seguente:

¹ alla luce di quanto sopra e sulla base delle esigenze di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica che già erano stati posti alla base in seno all'adozione dell'ordinanza n. 15 del 19/04/2012, che in linea col disposto normativo "liberalizzava" gli orari di esercizio delle attività fermo restando che ciò non avrebbe dovuto costituire pregiudizio alla sicurezza e alla quiete pubblica

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande operanti in questo Comune è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

- apertura: non prima delle ore 06,00 di tutti i giorni
- chiusura: entro le ore 01,00 di tutti i giorni

Detto orario di chiusura può essere esteso, solo in occasione di particolari festività o eventi organizzati dall'esercente, previa specifica autorizzazione del Comune.

E' consentita una proroga all'orario di chiusura di 1 ora per lo sgombero dei locali;

Può essere consentito all'esercente di anticipare l'apertura alle ore 05,00, previa istanza motivata da prodursi all'ufficio commercio competente.

E' accordata la protrazione dell'orario di chiusura nel giorno 31 dicembre sino alle ore 06,00 del giorno successivo.

L'orario prescelto ed ogni eventuale variazione devono essere preventivamente comunicati all'ufficio Commercio di questo Comune e reso noto al pubblico mediante affissione di idoneo cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio;

Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico con mezzi idonei. La scelta effettuata dovrà essere altresì comunicata all'Ufficio commercio di questo Comune;

Per quanto concerne i giochi leciti e le attività di intrattenimento all'interno dei locali, durante gli orari di apertura dei locali, limitatamente all'uso all'interno di essi di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti e per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. (68 – tulps) 110 del T.U.L.P.S. e dei regimi amministrativi di cui al Decreto Legislativo 26 novembre 2016, n. 222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*) e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di limiti di rumorosità di cui alla legge 26/10/1995 n. 447, al D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 e s.m.i., al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.R. 19/10/2011 N. 227.

Devono, inoltre essere poste in essere tutte le misure previste dalle *"linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative"* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l' 11 giugno 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020".

Vengono in ogni caso raccomandati gli obblighi di sospensione della vendita di alcoolici e super alcoolici nella fascia oraria compresa tra le ore 03,00 e le ore 06,00 (**ciò in caso di apertura straordinaria dei locali**, es. 31 dicembre o altri eventuali deroghe autorizzate, ecc.) e di tenere presso il locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei clienti e all'obbligo di esposizione delle tabelle informative sulla stima del tasso alcolemico (art. 54 L. 120/2010 – art. 6 D.L. 117/2007 – L. 160/2007) se la somministrazione di alcoolici si protrae oltre le ore 24:00.

I pubblici esercizi che intendono effettuare l'intrattenimento radiotelevisivo e/o musicale all'esterno del locale, in aree destinate a dehor, giardini interni, nonché l'eventuale area privata esterna al locale, sono soggetti alle seguenti casistiche con le relative limitazioni e prescrizioni, ferma restando la possibilità di continuare gli intrattenimenti all'interno, nel rispetto dei limiti di rumorosità di cui alle norme sopracitate; osservando sempre i limiti di rumorosità sopra descritti, gli intrattenimenti all'esterno dovranno terminare alle ore 24,00;

Nel caso di tratti di eventi organizzati e pubblicizzati da tenersi all'interno dei locali, che comunque non vadano ad alterare la natura stessa dell'esercizio di somministrazione mantenendo fermi i requisiti tipologici e di sorvegliabilità, l'esercente dovrà produrre la relativa S.C.I.A. Telematica nel rispetto degli orari sopra riportati, almeno 10 giorni prima dell'evento;

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura, nonché la giornata di riposo settimanale eventualmente effettuata, da comunicarsi al Comune.

Per quanto sopra si richiama l'attenzione di tutti gli operatori commerciali (nel caso di specie degli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande) di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l'eccesso di rumori (schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant'altro) possano propagarsi e risultare fastidiosi; d'altronde si rammenta che lo stesso **art. 659 del C.P.** che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini si basa su *<criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale>* piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica; così come anche la Corte di Cassazione, con diverse sentenze, ha stabilito che risponde penalmente del citato reato di disturbo della quiete pubblica, il gestore di un pubblico esercizio per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività commerciale.

Si raccomanda l'osservanza delle prescrizioni imposte con le *"linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative"* approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l' 11 giugno 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020", più volte sopra richiamate, la cui inosservanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 33/2020, che prevede: "Art. 2 – *Sanzioni e controlli* 1. *Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo“]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni”.*

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 22 Giugno 2020.

A far tempo da tale data, le indicazioni riportate nella richiamata Ordinanza n. 15 del 19/024/2012 in merito agli orari degli esercizi somministrazione si ritengono abrogate.

DISPONE

la notifica della presente a tutti gli operatori commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande che operano sul territorio comunale e la trasmissione alla Prefettura di Potenza, al Comando Stazione Carabinieri di Marsico Nuovo per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.90, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ricorso al TAR di Basilicata, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.71 n° 1199).

Paterno, lì 19 Giugno 2020



IL SINDACO
(Ing. Michele Grieco)